

REGOLAMENTO PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE
URBANE IN PUBBLICA FOGNATURA
(Delib. n. 53/99 del 06/08/1999; n. 5 del 28/02/2000 e n. 6 del 28/02/2000)

PARTI PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente «Regolamento per gli scarichi civili e produttivi immessi in pubblica fognatura» disciplina il servizio pubblico di collettamento e smaltimento di tutte le acque di rifiuto civile, assimilabili a civili e produttivi e degli scoli delle acque piovane che scaricano nelle pubbliche fognature del Comune di Ardea.

Il presente Regolamento esplica la sua efficacia per gli edifici e gli insediamenti ubicati nelle strade del Comune in cui la fognatura a sistema separato esiste ed è attivata all'atto dell'approvazione del Regolamento stesso ed estenderà la sua efficacia successivamente per tutte quelle zone in cui la fognatura a sistema separato verrà gradualmente eseguita e attivata.

Il Regolamento descrive inoltre la procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 9, ultimo comma della Legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni ed è volto all'applicazione delle leggi statali e regionali in materia di scarichi liquidi e tutela ambientale ed ha lo scopo di stabilire:

1. i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
2. le modalità del rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
3. i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici, nel suolo e nel sottosuolo;
4. le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
5. le norme tecniche di allacciamento;
6. i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento, delle tariffe e delle relative modalità di esazione;
7. le sanzioni amministrative.

ART. 2 - COMPETENZE

AI sensi della legge, il Concessionario è responsabile della gestione del servizio ed il Comune autorizza con i propri uffici competenti:

1. gli scarichi provenienti da insediamenti civili che recapitano in pubbliche fognature;
2. gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che recapitano in pubbliche fognature.

Tutti gli accertamenti, le visite tecniche, le prescrizioni previste dal presente Regolamento atte al rilascio da parte dell'Amministrazione Comunale delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura sono di competenza specifica del Concessionario, il quale è obbligato a fornire documentazione allo scopo all'ente comunale.

ART. 3 - DEFINIZIONI

AI fini del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni:

1. **Acque bianche ed assimilabili:** si intendono come tali le acque meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee. Vengono definite assimilabili alle bianche le acque provenienti da scambi termici indiretti o comunque conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della tabella A della Legge 10.05.1976 n. 319.
2. **Acque nere:** vengono definite acque nere quelle usate per le varie attività dell'uomo, da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine, lavanderie, ecc.) e da insediamenti produttivi qualora non conformi ai limiti della tabella A della Legge 10.05.1976 n. 319.
3. **Acque bianche esterne di uno stabile:** sono quelle provenienti dalle falde dei tetti scolanti verso strade; per "acque interne" s'intendono tutte le altre, sia bianche che nere.
4. **Fognatura pubblica:** si intende quel complesso costituito da condotti o collettori comunque destinati a raccogliere acque bianche e/o nere, mentre i tombini, le caditoie, le cunette stradali sono destinati ad accogliere soltanto le acque bianche.

Dicesi "fognatura separata" quella costituita da due differenti reti: una per le sole acque nere (fognatura nera) ed una per le sole acque bianche (fognatura bianca); dicesi "fognatura unitaria o mista" quella costituita da una sola rete per le acque sia bianche che nere.

5. **Utente della fognatura:** titolare di uno o più allacciamenti alla pubblica fognatura di insediamenti civili e/o produttivi.
6. **Impianto di pretrattamento:** ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici, entro i limiti quali-quantitativi richiesti per poterlo immettere nella fognatura pubblica.
7. **Canalizzazione interna di un edificio:** parte di canalizzazione di una casa che riceve le acque dall'interno del suolo di una proprietà privata, le acque reflue e gli altri drenaggi all'interno delle mura dell'edificio, da convogliare alla canalizzazione esterna. Convenzionalmente termina con un pozzetto d'ispezione finale.

8. **Canalizzazione esterna di un edificio:** opera che realizza l'allacciamento al collettore pubblico, dal pozzetto d'ispezione finale sino al collettore stradale.

9. **Innesadimento civile:** indica uno o più edifici o installazioni collegati fra di loro, in un'area determinata ed adibiti a civile abitazione, dalle quali abbiano origine uno o più scarichi terminali.

10. **Innesadimento assimilabile a civile:** indica uno o più edifici o installazioni collegati fra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti allo svolgimento delle attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività anche compresa tra quella di cui alla precedente definizione, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

11. **Innesadimento produttivo:** indica uno o più edifici od installazioni collegate fra loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con caratteri di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni.

12. **Impianto di depurazione:** si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nei liquami mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

13. **Scarichi da insediamenti civili:** sono quelli provenienti da:

- insediamenti adibiti ad abitazione e/o allo svolgimento di attività turistica, sportiva, ricreativa e scolastica con esclusione dei laboratori didattici;
- ogni altra attività industriale, artigianale, agricola o relativa a prestazioni di servizi la quale dimostri che, prima di ogni e qualsiasi trattamento depurativo, i liquami siano caratterizzati da parametri contenuti entro i limiti di cui alla tabella "C" della Legge 10 maggio 1976 n. 319.

14. **Scarichi da insediamenti produttivi:** sono scarichi provenienti da tutti gli insediamenti diversi da quelli definiti al precedente punto 13.

PARTI SECONDA

DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA PUBBLICA
TITOLO PRIMO - NORME GENERALI

ART. 4 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO

Gli insediamenti civili che ricadono nel territorio servito dalla fognatura dovranno immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura.

Il Comune, su eventuale parere del Concessionario, di fronte a comprovate difficoltà tecniche e/o eccezionali onerosità economiche per l'esecuzione dell'allacciamento, ha facoltà di concederne l'esenzione e consentire l'autodepurazione o lo scarico indiretto.

Gli insediamenti produttivi che ricadono nel territorio servito, si allacciano alla fognatura pubblica previa verifica da parte del Concessionario della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili o previsti e conseguente rilascio dell'autorizzazione allo scarico da parte del Comune.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Ogni scarico nella fognatura pubblica deve essere autorizzato dal Comune dietro eventuale parere del Concessionario.

Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e quindi suscettibile di sospensione immediata senza pregiudizio delle relative sanzioni.

La riattivazione dello scarico è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione, in difetto della quale si procede alla soppressione dello scarico e dei relativi manufatti ponendo ogni onere e spesa a carico dell'inadempiente.

ART. 6 - ATTIVAZIONE DELLO SCARICO

L'attivazione di ogni singolo scarico verrà eseguita dal Concessionario successivamente all'autorizzazione di cui all'art. 5 e lo stesso si intende attivato dal giorno seguente alla stipula del contratto di utenza di cui al successivo art. 28.

ART. 7 - PROPRIETÀ DELLE OPERE FOGNARIE

Le tubazioni, i pozzetti e tutti gli accessori presenti in sede stradale, o comunque in area pubblica, restano di esclusiva proprietà del Comune.

ART. 8 - ALLACCIAMENTI IN NUOVE FOGNATURE

Entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori di realizzazione di nuove fognature o di attivazione di quelle esistenti, il Comune o per esso il Concessionario, con apposito manifesto, e con comunicazione a mezzo bolletta idrica darà notizia del programma intervenendo con invito agli Interessati a presentare, entro i 90 giorni successivi, domanda di allacciamento alla fognatura presso la Concessionaria.

ART. 9 - SCARICHI VIETATI

Limiti di accettabilità degli scarichi sversati in pubbliche fognature: gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi tipo sono sempre ammessi, purché rispettino le prescrizioni del presente Regolamento. In particolare è rigorosamente vietato scaricare o causare l'immissione nella pubblica fognatura sia nera che bianca delle sottolencate sostanze:

- a) sostanze liquide, solide o gassose infiammabili od esplosive;
- b) sostanze tossiche, sostanze radioattive, ipoclorito di sodio, acidi forti, alcali forti, forni in genere, ed altre che, comunque, possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e degli animali o danneggiare manufatti ed il processo depurativo dell'impianto posto al termine della rete fognaria;
- c) sostanze solide e viscoso tali da consentire ostruzioni nelle condotte, come cenere, sabbia, fango, paglia, trucioli, metalli, vetro, stracci, cotone, pannolini, piume, materie plastiche, legno, spazzatura, fanghi di impianti di trattamento, contenuto di pozzi neri, sangue intero, pelli carnicci e simili, che non debbano essere introdotti nella rete fognaria neppure se sminuzzate a mezzo trituratori;
- d) vapori e gas di qualsiasi natura.

Relativamente alle caratteristiche qualitative, dovranno essere rispettate le seguenti concentrazioni prima dell'immissione in fognatura:

- COD: uguale o inferiore a 1.200 mg/l;
- oli e grassi vegetali e animali: uguale o inferiore a 90 mg/l;
- solidi sedimentabili uguale o inferiore a 20 ml/l;
- metalli e non metalli tossici totali,

Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio

Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco,

Fenoli, Solventi organici, oli minerali,

Solventi clorurati, Pesticidi;

Tab. C legge 319/76

La responsabilità civile e penale connessa con lo scarico nella pubblica fognatura è individuale e fa carico al titolare dell'utenza che è responsabile verso l'Amministrazione Comunale dei danni causati dalla trasgressione alle presenti norme, ed è tenuto al rimborso delle spese occorse per le necessarie riparazioni.

Immissione in fognatura: la fognatura pubblica del Comune è tipo separato e distinta in bianca e nera.

Tutti gli scarichi liquidi di rifiuto degli insediamenti civili dovranno, per mezzo di apposita conduttura, essere scaricati nei collettori domestici (fognatura nera).

Le sole acque meteoriche, provenienti da cortili, tetti, terrazze e da qualsiasi area scoperta, quelle di infiltrazione dei sotterranei, dovranno scaricarsi, con apposite e distinte condutture nei collettori pluviali (fognatura bianche)

ART. 10 - SERVITÙ IN FOGNATURA

Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di scaricare le acque nere e/o meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, salvo le separate osservazioni, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del Codice Civile. Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purché, le stesse siano adatte allo scopo (art. 1034 del Codice Civile).

In ogni caso i progetti per l'attraversamento devono essere esaminati ed istruiti dal Concessionario e quindi approvati dal Comune.

ART. 11 - LIMITE ALLA CONCESSIONE DI SCARICO

La concessione di scarico nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale viene richiesta e per quella consistenza d'esso che risulta dalla richiesta presentata al Comune. Pertanto non potranno allacciarsi altre parti degli stabili e tanto meno di stabili contigui, anche se dello stesso proprietario, senza aver ottenuto prima il permesso dal Comune. In generale non sono autorizzabili scarichi cumulativi riferiti a più utenze immobiliari, anche se facenti parte di complessi edilizi organicamente strutturati; solo nel caso di condomini ubicati in stabili a più piani, dove si riscontrino obiettive condizioni di impossibilità tecnica a realizzare allacci individuali, il Comune avrà la possibilità di autorizzare scarichi plurimi che dovranno comunque essere limitati al minimo indispensabile.

TITOLO SECONDO

TIPOLOGIE DEGLI ALLACCIAMENTI

ART. 12 - ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA DI FABBRICATI PREESISTENTI

I proprietari di stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, a loro cura e spese, entro il termine stabilito di un anno dalla data di notifica dell'allacciamento, alla eliminazione di eventuali pozzi neri e fosse setliche esistenti o di altri sistemi di trattamento; nello stesso tempo dovranno far richiesta al Comune per l'allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura stradale ed alla sua sistemazione ai sensi del presente Regolamento.

Nel caso in cui siano presenti reti bianche interne alla proprietà privata, queste saranno allacciate alla fognatura per acque bianche ove presenti, previa verifica di idoneità da parte del Concessionario.

Il Comune con ordinanza sindacale può esigere un tempo più breve quando, per il cattivo stato dei pozzi neri, delle fosse setliche, ecc., oppure per altre ragioni igieniche, lo giudicasse necessario.

ART. 13 - ALLACCIAMENTI IN SEDE STRADALE

Nessuno all'inizio del Comune e per questo del Concessionario può manomettere il suolo pubblico e le condotte fognarie, pertanto i lavori per i nuovi allacciamenti e per le modifiche agli allacciamenti esistenti, da eseguirsi nella sede stradale comunale e relativo marciapiede, dovranno essere eseguiti direttamente a cura del Concessionario, previa formale domanda da parte degli interessati e il versamento degli importi stabiliti a copertura delle relative spese.

Qualora ne esistano le condizioni tecniche il Concessionario sarà tenuto ad unificare le opere di allaccio fognario con quelle relative agli altri servizi pubblici gestiti riducendo i costi che gravano sugli utenti in conseguenza all'ottimizzazione degli interventi così effettuati.

ART. 14 - FOGNATURE DELLE STRADE E PIAZZE PRIVATE

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti strade e piazze private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura. I proprietari di tali insediamenti debbono provvedere alle canalizzazioni di dette piazze e strade private sino alla fognatura pubblica, rispettando le disposizioni del presente Regolamento.

Chi raccorda una strada privata con una strada pubblica deve provvederla di fognatura per le acque piovane secondo le indicazioni del Concessionario, previo nulla osta del Comune. Chi costruisce un edificio su strada privata raccordata con una strada pubblica deve provvederla altresì di fognatura nera, secondo le indicazioni del Concessionario, previo nulla osta del Comune.

Chi procede alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio deve ottenere, ai fini della prescritta autorizzazione, anche l'approvazione di un progetto di canalizzazione delle acque bianche e nere della zona da lottizzare da parte del Comune.

ART. 15 - RIPARAZIONE DI TUBAZIONI PER ALLACCIAMENTI, MANUTENZIONE E PULIZIA

Tutte le riparazioni o più in generale gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti ai collettori stradali, debbono essere sempre eseguite a cura del Concessionario, di propria iniziativa o su domanda degli interessati. Qualora durante le operazioni di riparazioni si constatassero rotture od ingombri cagionati da manomissioni, trascuratezza e trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti o di terzi, tutte le spese occorrenti per la rimessa del manufatto allo stato primitivo, saranno a carico di chiunque abbia provocato il danno.

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento ubicale in proprietà private sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto concerne il deflusso del liquami, l'impermeabilità delle condotte e simili, provvedendovi a proprie cure e spese.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carenze manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente Regolamento dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

ART. 16 - ALLACCIAMENTI DOTATI DI IMPIANTI MECCANICI DI SOLLEVAMENTO

Quando sia constatata l'impossibilità di immettere gli scarichi privati regolarmente per gravità nella fognatura comunale il Comune potrà, su richiesta dell'interessato, autorizzare l'installazione di impianti meccanici di elevazione con condutture perfettamente impermeabili, allo scopo di immettere le acque reflue nei collettori medesimi.

Il richiedente dovrà presentare all'ufficio documentazione con indicazione del tipo e portata della pompa, pianta e sezione quotata, dispositivi di emergenza ecc. e quant'altro richiesto e necessario.

ART. 17 - ALLACCIAMENTI PROVVISORI DEI CANTIERI

Il Comune, sentito il Concessionario, potrà permettere allacciamenti provvisori a servizio dei cantieri per la costruzione di nuovi edifici.

Laddove possibile, si impongono allacciamenti utilizzabili poi in via definitiva per i costruendi edifici.

ART. 18 - SMALTIMENTI PROVVISORI DELLE ACQUE NERE

Qualora sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella fognatura o si ritenga il condotto di fognatura stradale fronteggiante l'immobile inadatto dal punto di vista idraulico a ricevere le acque di rifiuto o parte di esse, il Comune potrà, su proposta del Concessionario, autorizzare altre forme di scarico come previsto dalla legge.

Non appena vengano a mancare i motivi della provvisorietà, il Comune, si riserva la facoltà di far modificare in qualsiasi momento le modalità di effettuazione dello scarico.

ART. 19 - SMALTIMENTI PROVVISORI DELLE ACQUE METEORICHE

In tutti i casi in cui non sia possibile collegare alla pubblica fognatura o ai canali di bonifica gli scarichi delle sole acque meteoriche, il Comune potrà consentire che vengano disperse in terreno idoneo, fatti salvi gli eventuali interessi di terzi e con sistemi adeguati nel rispetto delle leggi vigenti.

Salvo specifiche deroghe è vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

ART. 20 - PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, davanti le superfici coperte.

In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e sottoprodotti che possono essere causa di fenomeni di trascinalimento e/o di solubilizzazione di inquinamenti da parte delle acque di pioggia.

Qualora per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche in alcune aree dell'insediamento, il Comune può autorizzare l'immissione di queste nella rete delle acque nere, imponendo specifiche prescrizioni concordate con il Settore Igiene Pubblica della ASL competente per zona.

ART. 21 - REVOCA DEGLI SCARICHI PROVVISORI

Non appena vengano costruiti i collettori stradali, gli scarichi provvisori dovranno essere eliminati, a norma di quanto previsto dall'art. 4, entro i termini stabiliti nel precedente art. 12.

ART. 22 - RILEVAZIONE DEI CONSUMI IDRICI

Tutti gli insediamenti civili, anche abitativi e produttivi, che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, lo specificano nella domanda di autorizzazione allo scarico, potranno o installare a propria cura e spese, su ciascuna fonte di prelievo, strumenti di misura approvati dal Concessionario oppure accettare e sottoscrivere la messa a ruolo sul consumo minimo presunto di acqua potabile in essere sul regolamento idrico.

Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne comunicazione entro 30 giorni al Concessionario.

ART. 23 - VENTILAZIONE DEI COLLETTORI FOGNARI

In caso di necessità si dovrà realizzare il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri, allo scopo di assicurare, un'efficace ventilazione della rete di fognatura urbana.

PARTE TERZA

PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E TEMPI DI ADEGUAMENTO

ART. 24 - DOMANDA ED AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Tutti gli scarichi nella pubblica fognatura devono essere autorizzati ai sensi di legge. E' proibito scaricare senza autorizzazione.

A far richiesta dell'autorizzazione sono interessati tutti gli insediamenti civili e produttivi nuovi e quelli esistenti, non ancora autorizzati; la richiesta di autorizzazione deve essere fatta entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento di Fognatura nell'Albo Pretorio ed entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori di realizzazione di nuove fognature e di attivazione di quelle esistenti, così come appositamente comunicato dal Comune. Possono accedere alla richiesta di allaccio alla pubblica fognatura tutti gli insediamenti civili e produttivi esistenti e regolarmente provvisti di concessione edilizia o richiesta di condono effettuata ai sensi della Legge 47/85.

Per gli insediamenti produttivi soggetti a diversa destinazione od ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico, secondo il dettato dell'art. 10 della L. 319/76.

La richiesta di autorizzazione allo scarico di insediamenti civili nuovi deve essere presentata contestualmente a quello di concessione o autorizzazione edilizia.

Per ottenere l'autorizzazione all'allaccio ed allo scarico, gli interessati dovranno inoltrare domanda al Comune corredata dalla documentazione di cui all'art. 25.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio, dovrà essere prodotta la quietanza relativa al versamento delle spese di allaccio di attivazione e dei diritti di istruttoria previsti dall'allegato al presente regolamento.

ART. 25 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di autorizzazione, di cui all'articolo precedente, dovrà essere allegata in duplice copia la seguente documentazione:

1. Atto di proprietà o autocertificazione relativa;
2. Concessione edilizia o domanda di sanatoria, o autocertificazione relativa;
3. In caso di affittuario autorizzazione del proprietario;
4. Schizzo planimetrico in scala del perimetro del fabbricato con la posizione dei pozzelli di scarico (acque nere e acque meteoriche) separati ed il diametro e materiale delle tubazioni di scarico all'interno della proprietà privata.
5. Relazione illustrativa per una completa comprensione dello stato di fatto e che faccia riferimento al disegno di cui al punto precedente; in detta relazione tra l'altro verranno fornite (facendo i computi necessari) le indicazioni seguenti:
 - a. fonte di approvvigionamento idrico, nonché ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque di scarico previste;
 - b. elenco dettagliato delle eventuali attività commerciali, artigianali, di prestazione di servizi classificabili come scarichi civili;
 - c. dati sul dimensionamento dell'eventuale impianto di depurazione o di pretrattamento;
 - d. limitatamente agli insediamenti produttivi, la tipologia generale dello scarico e le caratteristiche analitiche (eseguite da specifico laboratorio autorizzato, o presunte in sede progettuale per i nuovi insediamenti produttivi) dei parametri chimici, fisici e batteriologici più significativi degli scarichi.
6. Progetto dell'allaccio fognario sulla strada comunale redatto a firma di un tecnico abilitato o in sostituzione richiesta al Concessionario di predisposizione del progetto stesso.

ART. 26 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il Concessionario curerà l'istruttoria delle singole domande, in ordine cronologico di presentazione sotto il profilo del rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

L'autorizzazione per allacciamento degli insediamenti civili viene rilasciata nella forma definitiva.

Per gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili nuovi l'autorizzazione è concessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura.

L'autorizzazione per gli insediamenti produttivi viene rilasciata prima nella forma provvisoria e, successivamente, nella forma definitiva una volta accertato che gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere di revoca da parte dell'ente comunale.

L'eventuale parere contrario o condizionato dovrà essere motivato.

Una volta verificata la possibilità di rilasciare l'autorizzazione il Concessionario provvederà, entro 120 giorni dalla domanda, alla realizzazione delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura. Qualora tale termine non venisse rispettato per cause imputabili al Concessionario l'utente avrà diritto ad una riduzione del 10% del costo di allaccio risultante dal preventivo.

ART. 27 - VISITE TECNICHE E VERIFICHE DELLE OPERE

Il Concessionario potrà effettuare in qualsiasi momento visite, accertamenti e controlli al fine di verificare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento delle opere fognarie e/o depurative. Quando le visite effettuate dovessero dare luogo a prescrizioni tecniche, se ne dovrà verificare l'osservanza con successive visite disposte d'ufficio. Le spese occorrenti per effettuare le suddette visite saranno a carico del richiedente o comunque dell'interessato secondo quanto previsto dall'art. 18 della L. 650/79 con l'accettazione di regolare preventivo.

In ogni caso l'utente è responsabile per ogni danno di qualsiasi natura derivante dall'esercizio delle opere di fognatura interne e di allacciamento nella propria proprietà.

ART. 28 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Terminati i lavori di allacciamento il Comune rilascerà al richiedente l'autorizzazione allo scarico previa sottoscrizione del contratto d'utenza.

ART. 29 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'autorizzazione s'intende rilasciata per l'utenza come descritta negli elaborati di progetto approvati.

L'introduzione di modifiche strutturali e/o di destinazione d'uso che determinino variazioni qualitativo-quantitative degli scarichi, impone la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione allo scarico.

PARTE QUARTA

PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE ALLE FOGNATURE INTERNE

ART. 30 - PRESCRIZIONI EDILIZIE

Le opere di canalizzazione interna, intendendosi per tali tutte quelle esistenti sulla proprietà privata prima dell'immissione nel punto di allaccio alla pubblica fognatura, sono considerate opere edilizie e quindi soggette alla disciplina del Regolamento edilizio.

ART. 31 - PRESCRIZIONI TECNICHE E COSTRUTTIVE

I manufatti e le condotte per gli allacciamenti degli scarichi dovranno assicurare la perfetta osservanza delle norme vigenti al momento della concessione della autorizzazione all'allacciamento.

Per ogni nuovo scarico di acque bianche, nere o miste, deve essere previsto un allacciamento separato con relativo pozzetto d'ispezione, salvo i casi opportunamente autorizzati.

Tali pozzetti d'ispezione, nel caso di fabbricati per civile abitazione, onde evitare interferenze con gli altri servizi sotterranei, non devono mai distare oltre 50 cm dalla facciata e la tubazione per l'allacciamento sarà usualmente posizionata a circa 80 cm di profondità rispetto al piano viabile e scenderà verticalmente a valle del pozzetto d'ispezione, a profondità sufficiente per sottoporre tutti gli altri servizi. In alternativa sarà consentita l'immissione dell'allacciamento solo se effettuata nei pozzetti d'ispezione del collettore fognario qualora predisposti per imbocchi laterali profondi.

Le acque di rifiuto debbono venire raccolte e convogliate in tubi di materiale impermeabile, resistente al calore ed all'usura, inattaccabile dalle materie che si convogliano ed avere la superficie levigata ed uniforme. Nei loro tratti verticali i tubi dovranno essere collocati in appositi cassonetti, dalle pareti dei quali debbono restare distaccati, situati nei muri perimetrali interni ed esterni degli edifici, anche all'esterno nel cortile. Detti tubi di sezione costante, dovranno essere prolungati sopra il tetto o terrazzo per non meno rispettivamente di ml. 1,50 se esterni e 2,50 se interni e dovranno essere muniti di nitrice o cappello di ventilazione situati a distanza non minore di ml.5 dalle finestre e più alti di esse. Il Comune potrà richiedere, in aggiunta agli sfalci di cui sopra che delle condotte di scarico o della fogna stradale parta una canna sussidiaria di aerazione di diametro non inferiore a mm.80 e che salga sopra il tetto o terrazzo di ml. 1,50 o 2,50 come sopra detto.

ART. 32 - LATRINE, ORINatoi, BAGNI, ACQUAI

Le latrine, gli orinatoi, i bagni, gli acquai dovranno essere singolarmente dotati di chiusura idraulica permanente.

Le latrine debbono essere provviste di apparecchi di calcolo sufficienti per assicurare un'efficace lavaggio.

ART. 33 - CONDUTTURE PRIVATE INTERNE

Per la costruzione delle condutture private interne devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitare gli inconvenienti che un eccesso di pressione può causare alla tubazione. Il diametro della tubazione privata dovrà comunque essere inferiore a quello di partenza degli imbocchi.

ART. 34 - CONTROLLI DELLA FOGNATURA INTERNA

Il Comune, tramite il Concessionario a mezzo di suoi incaricati, potrà procedere a controlli della fognatura interna degli stabili in qualsiasi momento, previa notizia all'interessato con almeno 10 giorni di anticipo, e ciò sia per constatare lo stato di manutenzione ed il funzionamento anche sotto il profilo igienico, sia per accertare se permangono le condizioni di fatto in base alle quali il progetto fu approvato.

ART. 35 - NORME PARTICOLARI PER UTENZE NON ABITATIVE

Per le utenze civili non abitative è obbligatoria l'installazione di un pozzetto di ispezione. In tutti i casi in cui l'attività svolta possa dar luogo a scarichi non identificabili con i soli liquami propri di insediamenti abitativi.

Di norma tale pozzetto è installato a valle di tutte le immissioni dell'insediamento interessato ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi dello stesso stabile.

ART. 36 - AREE, CORTILI PRIVATI, GIARDINI E TERRENI

Ogni superficie privata (pozzoli di luce, cortili, aree) che rimanga scoperta deve essere dotata di conveniente canale di scolo delle acque meteoriche nel quale non potranno affluire acque o materiale di rifiuto.

Gli scarichi di acque meteoriche provenienti da giardini e terreni in genere non asfaltati dovranno essere in linea di principio convogliati nella fognatura per acque bianche o in impluvi superficiali. Prima dell'immissione in fognatura per acque bianche, si dovrà provvedere al posizionamento di un pozzetto di decantazione.

In nessun caso è consentito convogliare tali acque nella fognatura per acque nere.

ART. 37 - ALLACCIAMENTO DEI PLUVIALI E DOCCIONI DI FACCIATA

Le condutture che raccolgono le acque di pioggia dai tetti e dei pluviali posti sulla pubblica via, possono essere direttamente allacciate alla fognatura bianca, se esistente, con o senza sifone.

I doccioni dei fronti delle case verso la pubblica via possono essere allacciati direttamente alla pubblica fognatura bianca senza sifone.

Il sifone al piede è prescritto, quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazze accessibili, cioè al fine non solo di evitare il risalire di cattivi odori, ma anche il penetrare di insetti dalle fogne.

I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente ma di diametro interno non superiore a cm.12, ed il loro numero non inferiore ad uno ogni 100 mq. di tetto, misurato in proiezione orizzontale, salvo i casi preesistenti.

È opportuno che all'imbocco della grondaia si preveda una rete metallica onde evitare l'accesso ai vari residui trascinati dalle acque provenienti dai tetti. È vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua piovana proveniente dal tetto.

ART. 38 - INCASSATURA DI DOCCIONI E PLUVIALI

Fermo quanto disposto dal Regolamento edilizio vigente, gli scarichi di cui al precedente art.37 non devono sporgere dalla linea di confine con la proprietà pubblica neppure al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di m. 1,00.

Pertanto nelle nuove costruzioni dovranno essere incassati nel muro per un'altezza di m.3 dal piano di calpestio del marciapiede, salvo i casi particolari.

ART. 39 - ALLACCIAMENTO DELLE PLUVIALI PREESISTENTI

Saranno a carico del Comune le opere in sede stradale per lo scarico nella fognatura bianca dei pluviali delle facciate prospicienti la via pubblica, se preesistenti alla fognatura stessa, che servano esclusivamente allo scarico di acque pluviali e siano stati precedentemente allacciati al tombino stradale o ad altro condotto pubblico sotterraneo in sede stradale.

ART. 40 - SCARICHI SOTTERRANEI

Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura dovrà avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale. A richiesta del proprietario dello stabile potrà essere consentito l'uso di scarichi a livello inferiore al piano stradale purché vengano prese tutte le opportune cautele ad evitare rigurgiti. Per effetto della richiesta fatta, incomberà esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi potessero derivare a terzi per rigurgiti od altra causa.

La richiesta dovrà essere autorizzata dal Comune dietro parere del Concessionario.

ART. 41 - ALLACCIAMENTI DI FABBRICATI INSISTENTI LUNGO LE VIE PRIVATE

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli stabili lungo le strade private e queste verranno considerate, ai fini delle acque bianche, come cortili comuni agli stabili stessi.

I privati interessati, anche consorziate fra di loro, potranno realizzare direttamente la rete fognaria che insiste sulla proprietà privata ed a tale scopo dovranno:

- presentare al Comune o al Concessionario apposita domanda;
- allegare al progetto redatto da professionisti abilitati da approvare a cura del Concessionario o dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- allegare atto d'obbligo, sottoscritto da tutti gli aventi diritto di proprietà, in relazione alla istituzione di una servitù per la manutenzione e la gestione comunale della fognatura.

Le autorizzazioni allo scarico saranno comunque rilasciate individualmente secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

ART. 42 - IMMISSIONE NELLA FOGNATURA COMUNALE

Le immissioni nella fognatura comunale potranno essere effettuate solo nei punti appositamente predisposti a tal fine.

A richiesta degli interessati potranno essere disposti nuovi punti di immissione, con spese a totale carico dei richiedenti.

Per le nuove costruzioni, al fine di favorire la razionalizzazione dei programmati impianti di fognatura, sono comunque prescritti allacciamenti distinti dalle acque bianche e delle acque nere.

La norma di cui al precedente comma troverà applicazione anche per i rifacimenti dagli allacciamenti di vecchi fabbricati quando sia possibile immettere separatamente gli scarichi bianchi e neri.

PARTE QUINTA

NORME TECNICHE RELATIVE AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

ART. 43 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le acque di scarico provenienti da processi produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche qualitative e quantitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture pubbliche di raccolta, trasferimento e depurazione.

Tali acque di scarico dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità prescritti dalla Tabella "C" di cui alla Legge 319/76 e successive integrazioni.

Le acque provenienti dai servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi civili, purché convogliate con collettori distinti, sono sempre ammesse alla pubblica fognatura e soggette alle norme di cui alla Parte Seconda del presente Regolamento.

Le acque bianche ed assimilabili sono ammesse alla pubblica fognatura nei collettori per acque bianche se esistenti compatibilmente con la potenzialità idraulica della rete e con le condizioni idrologiche ed igienico-sanitarie del ricettore.

ART. 44 - SCARICHI DI FOGNATURA TASSATIVAMENTE VIETATI

In ogni caso non possono essere scaricate nella pubblica fognatura:

- a. sostanze infiammabili od esplosive quali benzolo, olio combustibile ecc.;
- b. sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
- c. qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità sufficienti (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) a danneggiare o ad interferire con processi di depurazione naturale o artificiale dei liquami urbani, o che, comunque possa costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o all'impianto di trattamento, alla rete fognante, ostacolando il processo di depurazione ed in genere sostanze classificabili come rifiuti speciali tossici o nocivi ai sensi del DPR 915/82; D.LGS. 22/97 succ. modifiche ed integrazioni;
- d. sostanze radioattive;
- e. acque di scarico con temperature superiori ai 30° C;

f. sostanze solide o viscoso in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura, come ad esempio: cenere, sabbie, foglie, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materiale plastico, legno, spazzatura, sangue intero, peli e carnicelli, piatti di cartone, contenitori van, acque di rifiuto di officine lavoranti marmo o marmette, ecc. Tutte le sostanze sopra menzionate non si possono introdurre anche se sminuzzate a mezzo di trituratori.

ART. 45 - SCARICHI CONCESSI CONDIZIONALMENTE

Nel caso in cui si richiedessero immissioni nella pubblica fognatura di scarichi che possano avere effetti negativi sul sistema di fognatura e sulle acque del ricettore finale, o che possano costituire pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, il Comune si vedrà costretto a:

1. negare o togliere l'autorizzazione allo scarico;
2. imporre dei pretrattamenti che rendano accettabile lo scarico;
3. richiedere il controllo sulla portata, sulla qualità e sull'andamento dell'immissione.

Qualora si autorizzi il pretrattamento della portata, dovranno essere previamente sottoposti per l'approvazione agli organi competenti i relativi progetti con l'avvertenza che essi dovranno corrispondere in tutto e per tutto alle norme e disposizioni della legge vigente.

Gli impianti di pretrattamento ed il dispositivo per uniformare le portate, prescritti a norma del presente Regolamento, dovranno essere costruiti e mantenuti in perfetta efficienza e conservazione, a completa cura e spesa dei proprietari degli immobili.

ART. 46 - PRETRATTAMENTI RICHIESTI

Ai fine di accettare nella pubblica fognatura le acque reflue prodotte presso gli insediamenti produttivi, le caratteristiche qualitative di tali effluenti, dovranno rispettare i limiti di legge, di cui all'art. 45 del presente Regolamento.

Qualora ciò non sia possibile, gli insediamenti produttivi si dovranno dotare di opportune opere di pretrattamento, realizzate e gestite secondo la moderna tecnica sanitaria a cura e spesa dei titolari degli scarichi.

ART. 47 - ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI TRATTAMENTO

Ai fine di ottenere l'autorizzazione all'allaccio ed allo scarico nella fognatura pubblica, gli utenti industriali dovranno inoltrare apposita domanda al Comune.

La domanda, redatta su carta legale, firma del legale rappresentante della azienda richiedente dovrà specificare:

- ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della sede legale e dell'unità produttiva per la quale viene avanzata domanda ed il settore produttivo di appartenenza;
- generalità del legale rappresentante della ditta;
- estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
- numero degli addetti;
- caratteristiche quantitative quali la portata istantanea, massima, oraria media e massima, volume giornaliero;
- caratteristiche qualitative dello scarico, allegando analisi chimico-fisiche e precisando le modalità di effettuazione dello scarico;
- quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso dell'anno solare e quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'autorizzazione all'immissione nella fognatura pubblica;
- la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate, con indicazione dei volumi prelevati.

La domanda dovrà inoltre essere corredata della solita elencata documentazione, predisposta in duplice copia:

1. progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore ad 1:500 riportante:
 - i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per acque bianche e/o assimilabili, per gli scarichi di processo e civili di cui si chiede l'allacciamento;
 - le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
 - il pozzetto di ispezione finale ed i collettori di allacciamento alla pubblica fognatura;
 - il percorso delle tubazioni di acquedotto per l'acqua potabile, nonché delle tubazioni di eventuali acque di servizio approvvigionate autonomamente;
2. piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;
3. relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:
 - una descrizione semplificata dei cicli produttivi dell'azienda con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
 - l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
 - le quantità e le caratteristiche chimico-fisiche terminali dello scarico, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta;
 - descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalità costruttive e di posa e con illustrazione dei criteri di dimensionamento;
 - calcoli idraulici ed igienico sanitari, per quanto necessari.

Gli elaborati dovranno essere sottoscritti da un tecnico abilitato, iscritto all'Albo professionale di competenza.

La documentazione dovrà comprovare la regolarità dell'allaccio o in subordine quanto previsto dalla normativa di settore in materia urbanistica.

Il Comune, sentito il Concessionario, prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati la cui acquisizione sarà a carico sempre del richiedente.

ART. 48 - IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO

Le condizioni di accettabilità nella pubblica fognatura degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi possono essere raggiunte mediante installazione di opportuni impianti di pretrattamento.

Di questi resta esclusivo responsabile l'utente che deve assicurarne il corretto funzionamento provvedendo, a sua cura e spesa, allo smaltimento di ogni e qualsiasi residuo prodotto, nel rispetto della normativa vigente.

Detti impianti devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico, in caso di modifica, sia impiantistica che di conduzione, l'utente deve fornire preventiva documentazione al Comune.

Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta al Concessionario, il quale, mettendo a conoscenza il Comune, ha la facoltà di prescrivere limitazioni nella lavorazione o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

ART. 49 - ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Gli scarichi da insediamenti produttivi debbono essere allacciati alla pubblica fognatura con tubazioni distinte da tutte le altre e saranno dotati di due pozzetti, di cui uno ubicato sul terreno privato e l'altro sul terreno comunale, immediatamente all'esterno della proprietà privata, idonei alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico.

ART. 50 - MISURAZIONI QUALI-QUANTITATIVE DEGLI SCARICHI

L'utente ha facoltà di installare nel pozzetto di ispezione uno strumento di misura delle portate approvato dal Concessionario; in tal caso il volume scaricato è commisurato a quello indicato dall'apparecchio.

In casi particolari e motivati il Concessionario competente ha facoltà di imporre l'installazione di tale strumento.

Il Concessionario, sentito il Comune, ha facoltà di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la qualità e la conformità degli scarichi alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Per casi particolari il Concessionario, sentito il Comune, ha facoltà di imporre l'installazione di apparecchiature e strumenti di misura, controllo e registrazione di alcuni parametri qualitativi caratteristici dello scarico, con spese a carico dell'utente.

ART. 51 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

L'autorizzazione allo scarico è revocata, ai sensi della normativa vigente, qualora venga accertata l'inadempienza alle prescrizioni impartite ed in particolare quando si verificano:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente emanate anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione;
- inadeguata manutenzione allo scarico, attribuita all'azienda e per essa al suo legale rappresentante che ne assume gli obblighi ed i diritti conseguenti.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita all'azienda e per essa al suo legale rappresentante che ne assume gli obblighi ed i diritti conseguenti.

A seguito di un eventuale cambio di gestione dell'azienda dovrà corrispondere una nuova autorizzazione allo scarico a nome del nuovo legale rappresentante.

La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione dell'attività produttiva che determini modifiche qualitative delle caratteristiche dello scarico.

In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma di quanto sopra, l'utente che intende ripristinare lo scarico dovrà presentare nuova domanda.

ART. 52 - ISPEZIONI E CONTROLLI

Qualora il Concessionario, per motivi accertati, dopo aver sentito il Comune, lo richiedesse, l'insediamento produttivo allacciato alla pubblica fognatura dovrà installare, a propria cura e spesa, idonei dispositivi e strumentazioni per il controllo automatico degli scarichi o di parametri analitici potenzialmente pericolosi.

Tali dispositivi dovranno risultare facilmente accessibili, in posizione sicura e costruiti in conformità a progetti preventivamente autorizzati nell'ambito delle citate procedure. Tali dispositivi dovranno essere mantenuti in perfetto stato di conservazione a cura e spese della proprietà interessata.

Il personale del Concessionario e/o del Comune avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per effettuare controlli, ispezioni, misure, analisi, campionature e quant'altro occorre, in ottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento.

Nessuno potrà manomettere, danneggiare o distruggere qualsiasi struttura, accessorio o apparecchiatura facente parte della pubblica fognatura o che sia stata imposta in sede di autorizzazione allo scarico.

Chiunque violi questa prescrizione sarà passibile di penalizzazione, salvo ed impegolato il diritto da parte del Comune di revocare il permesso di scarico.

ART. 53 - PROVE, ANALISI, MISURE

Tutti i campioni per le misure, le prove, le analisi ed i controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi immessi nelle fognature, verranno prelevati dagli appositi pozzetti d'ispezione, all'immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura.

Le campionature e le analisi verranno eseguite secondo le norme di legge.

ART. 54 - RESPONSABILITÀ

Durante le visite di controllo, nell'ambito della proprietà privata, il personale del Concessionario o/e del Comune sarà tenuto ad osservare tutte le norme di sicurezza prescritte.

ART. 55 - ESPURGO DEI POZZI NERI

Le utenze non collegate alla rete fognaria pubblica per le quali non risulti possibile l'allacciamento canalizzato ai sensi del Regolamento Fognario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 06/08/1999, dovranno dotarsi, quando non sia già esistente, di apposite vasche di raccolta di reflui urbani a tenuta stagna di adeguata capacità e conformazione.

Le utenze dovranno comunque dotarsi di vasca di raccolta liquami entro sei mesi dalla richiesta da parte del Comune, su segnalazione del Concessionario in base alle risultanze del censimento delle utenze fognarie.

La raccolta ed il trasporto dei liquami predetti presso impianti di pretattamento e depurazione sarà a cura e spese degli utenti.

In particolare, il costo di smaltimento presso l'impianto comunale di depurazione viene determinato in misura corrispondente al canone di utenza per la depurazione stessa; pertanto la Concessionaria è autorizzata a mettere a ruolo, al fine della depurazione, tutti gli utenti che faranno richiesta di tale servizio e nello stesso tempo sarà tenuta a trattare il liquame conferito da ciascun utente.

Stante il minimo contrattuale dovuto da ciascun utente (36 mc. a trimestre).

PARTE SESTA TARIFFE, DIRITTI E SANZIONI

ART. 56 - TARIFFE

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da qualsiasi insediamento civile e/o a questo assimilato (dal fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e officine industriali, a qualunque uso adibiti) è dovuto da parte dei singoli il pagamento delle tariffe secondo le modalità e con tariffe stabilite dagli artt. 16 e 17 della legge 10/5/76, n. 319, sostituiti nella legge 23/4/81, n. 153 successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 artt. 14 e 15.

L'esazione deve avvenire solo ed esclusivamente per il tramite dello stesso sistema in uso per l'acqua di approvvigionamento, e contestualmente con esso. Il mancato pagamento delle tariffe potrà dare diritto al Concessionario di interrompere l'erogazione del servizio idrico.

Tali tariffe potranno essere di anno in anno rivalutate secondo le leggi e le disposizioni vigenti.

La contabilizzazione delle tariffe per lo smaltimento e depurazione delle acque reflue sarà pari ai consumi idrici:

A) per gli utenti allacciati alla rete idrica così come riscontrati dalle letture dei contatori installati in ogni singola unità immobiliare con le stesse limitazioni di cui all'art. 11;

B) per gli utenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto il volume dell'acqua prelevata sarà misurata con idoneo strumento di cui essi hanno obbligo di installazione secondo modalità fissate di volta in volta, o accettando il consumo presunto minimo di acque potabile.

Lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo e sarà sigillato dal gestore del servizio di fognatura.

L'utente ha l'obbligo di dichiarare il volume di acqua prelevato se non diversamente concordato ed accertato.

ART. 57 - CORRESPONSIONE DELLE TARIFFE

Sono tenuti al pagamento delle tariffe per il servizio di fognatura tutti gli utenti della pubblica fognatura, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata. Ai fini del presente articolo sono considerati utenti della pubblica fognatura, tutti i soggetti tenuti a formulare domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento, ancorché non effettivamente allacciati.

Sono parimenti tenuti al pagamento anche coloro che usufruiscono di manufatti di scarico allini nei quali, attraverso condutture fisse, conferiscono le acque usate del proprio insediamento alla pubblica fognatura.

ART. 58 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

La tariffa è formata da due parti corrispondenti al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

Ai sensi della vigente normativa, e precisamente della L. 36/94 (art. 13, 14, 15), della L. 549 del 28/12/95, della L. 448 del 23/12/98 (art. 31) e delle delibere CIPE del 26/8/96, 18/12/97, 19/02/99, le tariffe sono determinate in

€ /mc 0,25 per il servizio di depurazione

€ /mc 0,092064 per il servizio di fognatura

Tali tariffe verranno incrementate automaticamente in dipendenza delle ulteriori disposizioni che verranno emanate in materia.

ART. 59 - APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI

Le tariffe di cui all'articolo precedente si applicano al volume di acqua scaricata che è determinato in misura pari all'acqua prelevata.

Per le acque atinte da fonte diversa dal pubblico acquedotto, l'utente deve presentare denuncia del volume d'acqua prelevata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di prelevamento se non diversamente concordato (art. 56 lett. B).

ART. 60 - TARIFFE DOVUTE PER LE ACQUE PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi è dovuto il pagamento delle tariffe determinate in base alla normativa vigente e commisurate:

1. alla quantità di acqua scaricata per il servizio di fognatura;
2. alla quantità e qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione, secondo le norme vigenti in materia.

Gli utenti sono tenuti ad indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dalla legge, della denuncia prevista secondo comma 17 bis della legge 31/9/76.

Le tariffe dovute da ciascun utente vengono liquidate sulla base degli elementi indicati nella denuncia di cui al comma precedente.

ART. 61 - RISCOSSIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi dovuti dalle utenze per i servizi fognario e di depurazione vengono riscossi dal Concessionario nella bolletta relativa alla fornitura di acqua potabile.

Al momento della richiesta di preventivo di cui all'art. 24 ultimo comma della fattibilità e delle spese di allaccio, l'utente corrisponderà una tantum la somma di € 25,82 + Iva per concorso nelle spese da sostenersi per il sopralluogo e redazione del preventivo.

Il costo delle opere di allaccio verrà predisposto dal Concessionario, ai sensi della Convenzione di Concessione n° 2454/95, sulla base del Tariffario regionale vigente in dipendenza della reale consistenza delle opere da realizzare oltre Iva; in deroga alla citata convenzione per gli allacci individuali di singole unità immobiliari l'importo verrà ridotto del 25% mentre nel caso di allacci multipli il preventivo di spesa verrà incrementato in ragione di un 10% per ogni utente fino ad un massimo di 5 utenti e l'importo complessivo così determinato verrà suddiviso tra gli utenti che ne usufruiranno.

Le spese tecniche per istruttoria della pratica, progettazione, direzione lavori, collaudo ed eventuali nomine Coordinatori per la sicurezza (L. 494/96) sono stabilite nella misura del 15% dell'importo come sopra determinato. Nel caso che l'utente allegli alla domanda il progetto delle opere di allaccio redatto da un proprio tecnico di fiducia abilitato la percentuale di maggiorazione per spese tecniche di cui sopra verrà valutata nella misura del 7,50%.

In relazione alle autorizzazioni allo scarico relativa ad allacci già esistenti, l'utente interessato corrisponderà al Concessionario un importo a corpo di € 129,12 + Iva a compenso degli oneri di sopralluogo, di istruttoria, collaudo e progettazione a consuntivo; quanto sopra sempre che il manufatto di allaccio non necessiti di interventi di riqualificazione e/o modifica che verranno qualificati ed addebitati ai singoli utenti secondo quanto previsto al 3° e 4° comma del presente articolo.

I suddetti prezzi a corpo saranno soggetti a rivalutazione in base agli incrementi degli Indici ISTAT di variazione dei costi.

ART. 62 - CONTENZIOSO

Per la omessa o ritardata denuncia della quantità e della qualità delle acque scaricate se non diversamente concordato e, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone minimo stabilito per l'erogazione dell'acqua se il ritardo supera sei mesi.

Quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una soprattassa pari al 10 (dieci) per cento del massimo canone accertato.

Per omessa o ritardato pagamento del corrispettivo è dovuta una soprattassa pari al 10 (dieci) per cento del medesimo.

Qualora il ritardo del pagamento del corrispettivo per le tariffe si protragga per oltre 6 (sei) mesi, l'utente decade dalla autorizzazione allo scarico; la decadenza è pronunciata dal Comune, su motivato suggerimento del Concessionario fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

ART. 63 - NORME PENALI E SANZIONI

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate:

- dagli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, e successive modifiche ed integrazioni;
- dall'art. 41 e seguenti della legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed aggiunte;
- dall'art. 650 del Codice Penale;
- dall'art. 17 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 16 giugno 1931, n. 773;
- dagli artt. 21, 22, 23 e 24 della legge 31/9/76;
- dagli artt. 19 e 20 della legge 650/79;
- dalle successive modifiche ed integrazioni nazionali e regionali;
- dall'art. 2 della Legge 498 del 23.12.1992.

legge 36 (Galli).

d. lgs. 22/97 succ. modifiche ed integrazioni (rifiuti liquidi).

PARTE SETTIMA DISPOSIZIONI VARIE, NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 64 - DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali non conformi con quelle contenute nel presente Regolamento.

ART. 65 - CENSIMENTO UTENZE E RILIEVO DELLA RETE

Il Concessionario avrà facoltà in qualsiasi momento d'atto preavviso di accedere alle proprietà private per l'esecuzione del censimento delle utenze fognarie ed il rilievo dettagliato della rete da effettuarsi con il personale, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari all'esplicazione delle predette attività.

In caso di rifiuto di accesso da parte dei proprietari, il Comune potrà disporre l'Ordinanza per la esecuzione delle attività predette.

Le utenze censite dovranno prestare la massima collaborazione al personale addetto per la fornitura di tutti i dati e le notizie utili richieste.

ART. 66 - ADEGUAMENTO PROGRESSIVO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

Il Concessionario predisporrà, di concerto con il Comune un piano di interventi per l'adeguamento progressivo degli allacciamenti fognari esistenti alla normativa prevista dal presente Regolamento.

ART. 67 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo tutte le approvazioni superiori e l'affissione per 15 giorni consecutivi all'albo comunale ai sensi dell'art. 21 della legge 9/6/47, n. 530, della delibera consigliare di approvazione.

Dalla sua entrata in vigore dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito manifesto.

ART. 68 - DEROGHE

In circostanze eccezionali è facoltà del Comune dare prescrizioni anche a parziale deroga delle presenti disposizioni, esclusa però qualsiasi variazione alla misura e modalità del corrispettivi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.